

## SCADENZARIO MESE DI MARZO 2018

<b>1 MARZO</b>	<b>Pagamenti Pubblica amministrazione</b> - Dal 1/3/2018 si abbassa da Euro 10.000 a Euro 5.000 la soglia di verifica dei debiti tributari da parte della Pubblica amministrazione prima di procedere a pagamenti.
<b>2 MARZO</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per il pagamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione sul rinnovo, per i contratti con decorrenza 1° febbraio 2018, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. <b>Collocamento obbligatorio</b> - Scade il termine per l'assunzione di un lavoratore disabile per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, anche in assenza di nuove assunzioni.
<b>7 MARZO</b>	<b>Certificazione unica 2018</b> - Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della certificazione unica in relazione al periodo d'imposta 2017. Per quanto riguarda la certificazione dei redditi non compresi nella dichiarazione precompilata, l'invio potrà avvenire entro il 31/10/2018. <b>Assistenza fiscale</b> - Termine per l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica del modello 730-4 per l'anno 2018 (quadro CT della certificazione unica).
<b>9 MARZO</b>	<b>Mod. 730 precompilato</b> - Termine entro il quale il contribuente può presentare opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.
<b>15 MARZO</b>	<b><u>Adempimenti IVA</u></b> <b>Registrazione</b> - Le fatture di importo inferiore a Euro 300,00, riferite alle operazioni del mese precedente, possono essere annotate entro oggi in un unico documento riepilogativo; le operazioni soggette a rilascio di scontrino fiscale o ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate entro oggi in un'unica registrazione, nel registro dei corrispettivi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni effettuate nell'arco dello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere fattura cumulativa entro il giorno 15 del mese successivo. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: <ul style="list-style-type: none"><li>- la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;</li><li>- la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti fuori dall'Italia;</li><li>- l'autofattura relativa a prestazioni di servizi generici resi da soggetto passivo stabilito fuori dall'UE.</li></ul>

	<p>Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale il cessionario deve emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.</p> <p><b>Associazioni sportive</b> - Le associazioni sportive in regime ex L. 398/1991 devono effettuare entro oggi l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, effettuate nel mese precedente.</p>
<b>16 MARZO</b>	<p><b>VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi da lavoro dipendente e assimilato, redditi da lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi di capitale.</p> <p><b><u>IVA PERIODICA</u></b> Termine per la liquidazione e il versamento dell'IVA del mese precedente per i contribuenti mensili.</p> <p><b><u>IVA ANNUALE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI</u></b> Termine ultimo per la liquidazione ed il versamento dell'IVA (unica soluzione o prima rata) relativa al saldo emergente dalla dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali.</p> <p><b>IVA - Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo per i contribuenti mensili che affidano la tenuta della contabilità a terzi per il calcolo dell'Iva a debito o a credito relativa al mese di febbraio 2018, relativamente alle operazioni effettuate e registrate nel mese di gennaio 2018.</p> <p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b> - Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte nel mese precedente.</p> <p><b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b> - Termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni relative a strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin tax).</p> <p><b>INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali INPS relativi al mese precedente, in riferimento ai lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata (Collaboratori, associati in partecipazione etc.).</p> <p><b>INPS gestione ex ENPALS</b> - Termine ultimo per il versamento, per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga relativo al mese precedente.</p> <p><b>Tassa concessione governativa</b> - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri sociali (società di capitali e consorzi).</p>

<b>20 MARZO</b>	<b>CONAI</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al CONAI la denuncia mensile relativa al mese precedente.
<b>25 MARZO</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi di cessioni e acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, relativi al mese precedente. Si ricorda che, a partire dalle operazioni effettuate nell'anno 2018, sono aboliti i <u>modelli Intrastat trimestrali</u> relativi agli acquisti di beni e servizi e i modelli hanno solo valenza statistica. Sono stati modificati anche i limiti per l'individuazione dell'obbligo di invio mensile.
<b>30 MARZO</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per il pagamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione sul rinnovo, per i contratti con decorrenza 1° marzo 2018, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>31 MARZO</b>	<b>Adempimenti IVA</b> <b>Fatturazione differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione fatture</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni effettuate nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Certificazione unica</b> - Termine per la consegna ai percipienti della certificazione unica 2018. <b>Libro unico del lavoro</b> - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul Libro unico del lavoro, relativamente al mese precedente. <b>INPS DIPENDENTI</b> - Termine entro il quale effettuare l'invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e i contributi dovuti in riferimento al mese precedente per i lavoratori dipendenti, compreso i lavoratori dello spettacolo e dello sport. <b>INPS CONTRIBUTI VOLONTARI</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trim. 2017. <b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b> - Termine per la presentazione telematica della dichiarazione dati relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie per l'anno 2017. <b>FIRR</b> - Termine per il versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto per gli agenti di commercio, istituito presso l'ENASARCO. <b>Modello EAS</b> - Termine di invio telematico del modello EAS da parte degli enti associativi qualora si siano verificate variazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato. <b>Erogazioni liberali alla cultura</b> - Termine per la comunicazione in via telematica

	all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2017 e del relativo ammontare.
--	---

Gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte e contributi che scadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto di ogni anno, sono prorogati senza applicazione di maggiorazioni al 20 agosto.

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).